



2024 FASCICOLO I

**Nota minima alla sentenza n. 65 del 2024
(quanto sono elastiche le norme del processo davanti alla Corte?)**

23 aprile 2024

**IDEATORE E DIRETTORE: PASQUALE COSTANZO
CONDIRETTRICE: LARA TRUCCO**



**Nota minima alla [sentenza n. 65 del 2024](#)
(quanto sono elastiche le norme del processo davanti alla Corte?)**

ABSTRACT: *In the case note, the author makes some consideration focused on whether or not the deadline for bringing the Council of State to constitutional Court is respected and on the consequent legal issues*

La [sentenza n. 65 del 2024](#), esaminata qui a primissima lettura, pone qualche interrogativo di ordine processuale, ma non solo.

La sentenza risolve il conflitto di attribuzioni proposto dalla Camera dei deputati nei confronti della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato in riferimento alle sentenze, rispettivamente, delle sezioni unite civili, 12 maggio 2022, n. 15236, e della sezione quinta, 31 maggio 2021, n. 4150, che avevano affermato sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle controversie relative ad appalti e forniture di servizi prestati da terzi a favore della Camera stessa.

Nel giudizio non si è costituita la Corte di cassazione, bensì il solo Consiglio di Stato. La stessa Corte costituzionale dà atto della circostanza indicando la data del 9 novembre 2023 come giorno di espletamento dell'incombente da parte dei giudici di Palazzo Spada.

Ora, com'è noto, la [legge n. 87 del 1953](#) non reca esplicite prescrizioni circa il termine di costituzione a seguito della pubblicazione in *Gazzetta* del ricorso introduttivo a seguito dell'ordinanza di ammissibilità di un conflitto di attribuzioni tra poteri (com'è, appunto, il caso in questione), rinviando, però l'art. 34, comma 2, al precedente art. 25 in quanto applicabile.

La relativa disposizione è stata, com'è ampiamente noto anche qui, reinterpretata dalla Corte col far decorrere i 20 giorni assegnati per la costituzione in giudizio dalla pubblicazione in *Gazzetta* e non dall'ultima delle notificazioni (interpretazione confermata *per tabulas* dall'art. 3 delle [Norme integrative del 2021](#)).

Le stesse [Norme integrative](#) si pronunciano, però, esplicitamente sul punto che qui interessa.

L'art 26, comma 4, recita infatti che "La parte resistente si costituisce in giudizio, entro e non oltre venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, con il deposito con modalità telematica di un atto contenente le controdeduzioni e le conclusioni."

Tale termine va individuato di necessità, per analogia e in coerenza con l'interpretazione data dall'art. 25 l. n. 87 del 1953, nella data di pubblicazione in *Gazzetta* del ricorso che ha dato origine al conflitto ai sensi dell'art. 37, comma 4, di quest'ultima legge (diversamente la pubblicazione perderebbe gran parte della sua ragione d'essere).

Ora, risulta (anche dalla sentenza in commento) che il ricorso sia stata pubblicato nella *G.U.* 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 42 del 18 ottobre 2023. Prendendo come *dies*



a quo il successivo giorno 19, il *dies ad quem* va a coincidere il 7 novembre ossia due giorni prima della data, dichiarata dalla Corte, del 9 novembre come quella in cui la costituzione del Consiglio di Stato è avvenuta.

In pratica fuori termine.

Lo stesso Consiglio di Stato, è bene darne atto, appare consapevole della circostanza in quanto “dichiara di rimettersi alle determinazioni di questa Corte, formulando osservazioni in questa sede nella mera «qualità di *amicus curiae*»”. La riconversione della costituzione tardiva in *amicus curiae* è, dunque, sommessamente invocata dalla stessa parte resistente per l’ipotesi che la sua costituzione non sia reputata valida.

Di fronte al fatto, tuttavia, che delle argomentazioni del Consiglio di Stato sono fornite con dovizia ragguagli nella motivazione, sembrano giustificati taluni interrogativi.

La costituzione del Consiglio di Stato è stata ammessa anche se tardiva oppure è stata riconvertita in intervento *amicus curiae*?

Militerebbe a favore del primo corno del dilemma il fatto che, in nessun luogo della pronuncia, viene sanzionata l’intempestività della costituzione, che, anzi, sembra data per assodata nel preambolo.

A favore del secondo starebbero appunto le perplessità generale da un simile *modus procedendi*.

Questa sorta di riconversione incontrerebbe, però, a sua volta, le obiezioni di tipo formale (manca un decreto di ammissibilità), superabile forse per *facta concludentia*, ma soprattutto di tipo sostanziale: non pare che la veste di *amicus curiae* si addica a soggetto che, più che *amicus*, è parte del procedimento davanti alla *curia* “per la contraddizione che nol consente”.

Non resterebbe che accedere all’idea che la Consulta consideri del tutto ordinatorio il termine da essa stessa fissato nell’art. 26, comma 4, delle recenti [Norme integrative](#) o ritenere che esso decorra non dalla pubblicazione in *Gazzetta* del ricorso introduttivo ma da altro non meglio specificato incumbente.

(P.C.)